

Verbale del Revisore dei Conti del 16 novembre 2018 – N. 26

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP 2018/2020.

Il sottoscritto dott. Daniele Pezzoli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Ozzero (MI) con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28 dicembre 2017, con decorrenza dal 30 dicembre 2017 per il triennio 2018 – 2020, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sopra indicata,

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 e variazione alla sezione operativa del DUP 2018 - 2020”;

SENTITI i chiarimenti del responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria;

VISTO quanto predisposto dal competente Ufficio Tributi;

PREMESSO che l’Ente:

- con deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2018 ha provveduto all’approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con deliberazione consiliare n. 9 del 28/03/2018, immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione 2018 - 2020;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 18/05/2018, immediatamente eseguibile, ha approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017;

ACCERTATO che nel corso dell’esercizio 2018 sono state apportate alcune variazioni al Bilancio di previsione 2018 - 2020, adottate con i seguenti provvedimenti:

- G.C. n. 60 del 17/05/2018 avente per oggetto: “Esercizio finanziario 2018 – Prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2018 - Art. 176 D.Lgs 267/2000”;
- G.C. n. 65 del 14/06/2018 avente per oggetto: “Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2018 - 2020 – Applicazione avanzo accantonato”;
- G.C. n. 71 del 21/06/2018 avente per oggetto: “Esercizio finanziario 2018 – Prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2018 - Art. 176 D.Lgs 267/2000”;
- C.C. n. 16 del 31/07/2018 avente per oggetto: “D.Lgs. 267/2000 – Art. 175 e regolamento comunale di contabilità – Art. 21: Assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario corrente”;
- G.C. n. 90 del 21/06/2018 avente per oggetto: “Esercizio finanziario 2018 – Prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2018 - Art. 176 D.Lgs 267/2000”;
- Dt. N. 168 del 05/10/2018 avente per oggetto: “Variazione di bilancio 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater, lettera c) del D.Lgs. 267/2000”.
- G.C. n. 182 del 02/11/2018 avente per oggetto: “Variazione di bilancio 2018 - 2020 ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000”.

RILEVATO che dopo la conferma dello sblocco degli avanzi di amministrazione avvenuta con circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha recepito le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 modificando la precedente circolare R.g.s. n. 5 del 20/02/2018, è stata rettificata in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della Legge n. 232/2016) ed è quindi consentito agli Enti locali la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione per gli investimenti;

ATTESO che nella circolare viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

VISTI:

- l'art.175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 187, comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- l'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 187, c. 2, del TUEL dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL, laddove non si possa provvedere con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

PRECISATO che la circolare della R.g.s. n. 25/2018 ribadisce che tra le entrate finali 2018 ai fini del saldo di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 debba essere considerato solamente l'avanzo di amministrazione applicato per il finanziamento di spese di investimento;

RILEVATO, inoltre, che:

- l'Ente non si trova in anticipazione di tesoreria, ovvero non utilizza in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, ed anzi presenta alla data di redazione della proposta in oggetto un fondo di cassa pari ad euro 1.027.696,51;
- alla data di redazione della proposta in oggetto non risultano per l'Ente debiti fuori bilancio da ripianare come da attestazioni dei responsabili di servizio agli atti;
- alla data di redazione della proposta in oggetto non risultano necessari per l'Ente provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio come indicati dall'art. 193 del TUEL;

PRESO ATTO che l'avanzo di amministrazione dell'Ente accertato con il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ammontante ad euro 1.307.439,66, è stato applicato:

- con delibera C.C. n. 9 del 28/03/2018), in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, per euro 50.000,00 (avanzo destinato agli investimenti) per spese di investimento di natura discrezionale;
- con delibera di G.C. n. 65 del 14/06/2018 per euro 5.095,79 (avanzo accantonato) per applicazione del nuovo CCNL personale dipendente;
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari per euro 500,00 (avanzo vincolato) per istituzione Borsa di Studio;

PRESO ATTO, inoltre, che nella fase attuale l'Ente prevede di applicare avanzo per l'importo complessivo di euro 173.597,20 (di cui euro 14.786,37 di avanzo destinato agli investimenti ed euro 158.810,83 di avanzo libero) per il finanziamento di ulteriori investimenti, di natura discrezionale. La parte non ancora utilizzata e dunque disponibile ammonterà, dopo la presente variazione, ad euro 1.078.246,67 di cui euro 441.226,66 totale parte accantonata, euro 50.217,71 totale parte vincolata ed euro 586.802,30 totale parte disponibile;

RILEVATO che il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- all'art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- all'art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni di bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del responsabile del servizio;
- all'art. 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

CONSIDERATO che l'Ente:

- nell'ambito delle previsioni di alcune spese in conto capitale in programma nell'esercizio 2018 ha necessità di adeguare e rimodulare alcuni stanziamenti alla luce delle effettive priorità di investimento;
- per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020, necessita di procedere ad alcune variazioni al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata ovvero di istituire nuovi stanziamenti di spesa/entrata per l'adeguamento degli stessi alla effettiva necessità;

RITENUTO, pertanto, di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020 mediante modifica dei corrispondenti stanziamenti dei macoraggregati di parte corrente e in conto capitale (come dettagliate nell'Allegato 1 e 2), ai sensi degli Artt. 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la variazione conseguente e dato atto che pareggia nelle seguenti risultanze:

ESERCIZIO 2018:	
Avanzo di Amm. applicato a spese correnti	0,00
Maggiori entrate di parte corrente	120.441,75
Minori entrate di parte corrente:	0,00
sub. Variazioni Positive/Negative	120.441,75
Maggiori spese di parte corrente:	127.026,75
di cui incremento del Fondo di Riserva Ordinario	0,00
Minori spese di parte corrente:	- 6.585,00
sub. Variazioni Positive/Negative	120.441,75
Diff. Tra Entrate e Spese Correnti	0,00
Avanzo di Amm. applicato a spese di investimento	173.597,20
Maggiori entrate in conto capitale:	145.000,00
Minori entrate in conto capitale:	- 132.085,00
sub. Variazioni Positive/Negative	186.512,20
Maggiori spese in conto capitale:	393.950,20
Minori spese in conto capitale:	- 207.438,00
sub. Variazioni Positive/Negative	186.512,20
Diff. Tra Entrate e spese Investimenti	0,00
TOTALE ENTRATA 2018	
SITUAZIONE PRIMA DELLA VARIAZIONE	2.845.979,94
TOTALE ENTRATA Variazioni Positive	439.038,95
TOTALE ENTRATA Variazioni Negative	- 132.085,00
SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE	3.152.933,89
TOTALE USCITA 2018	
SITUAZIONE PRIMA DELLA VARIAZIONE	2.845.979,94
TOTALE USCITA Variazioni Positive	520.976,95
TOTALE USCITA Variazioni Negative	- 214.023,00
SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE	3.152.933,89
ESERCIZIO 2019:	
Maggiori entrate di parte corrente:	0,00
Minori entrate di parte corrente:	0,00
Maggiori spese di parte corrente:	15.000,00
Minori spese di parte corrente:	15.000,00
ESERCIZIO 2020:	
Maggiori entrate di parte corrente:	0,00
Minori entrate di parte corrente:	0,00
Maggiori spese di parte corrente:	15.000,00
Minori spese di parte corrente:	15.000,00

VISTI i prospetti elaborati dal Servizio Finanziario dell'ente, allegati alla proposta di delibera consiliare a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio analizzate;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità per l'Ente di procedere alla variazione al Bilancio 2018 come risulta dagli allegati alla deliberazione in oggetto e che ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le variazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

DATO ATTO del permanere del rispetto del pareggio di Bilancio di cui alla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come prospetto allegato alla proposta di delibera consiliare;

RILEVATO inoltre che con delibera di C.C. n. 19 del 31/07/2018 avente per oggetto: "Opere di urbanizzazione primaria e cessione strada Cascina Segna: presa d'atto progetto ed approvazione bozza di convenzione" l'Ente ha concordato a carico della Società esecutrice la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione;

ATTESO che il terzo comma, del punto 3.11), dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 afferma che: *"A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche)"* ;

RITENUTO indispensabile per l'Ente aggiornare i documenti di programmazione in base alla convenzione sopra richiamata;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D. Lgs. 267/2000 prevede che il Revisore esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

ESPRIME

per quanto sopra esposto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla congruità, coerenza ed attendibilità della proposta di delibera del Consiglio Comunale sopra indicata.

Il Revisore dei Conti

Dott. Daniele Pezzoli

